PROTOCOLLO D'INTESA TRA F.LLI ALBANI S.r.I. E

UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e delle PMI

per la fornitura e distribuzione di visiere protettive in poliestere alle Imprese Associate

24 Aprile 2020

TRA

UAI - Unione Artigiani Italiani – Confederazione Sindacale Nazionale, con sede in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone 168 - P.IVA 97075480588 in persona di Gabriele Tullio, nella sua qualità di Presidente Nazionale, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito "UAI"),

E

F.lli Albani Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Patrizio Albani, con sede in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica, 270 - P.I 02245110594 - munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa,

VISTO

- Le principali misure introdotte dalla normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19;
- La necessità delle aziende associate di disporre di mezzi di protezione individuale a contrasto della diffusione del contagio nonchè per la sicurezza dei titolari e del proprio personale;
- La necessità di adoperarsi a sostegno dell'economia e delle attività primarie per fronteggiare la crisi economica indotta dalla grave emergenza sanitaria;

DATO ATTO CHE

- La F.Ili AlbaniS.r.I è produttrice in Italia divisiera protettiva in poliestere, sanificabile e riutilizzabile, idonea alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19;
- F.lli Albani S.r.I, precisato che la visiera non costituisce presidio medico, si è resa disponibile a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le su menzionate visiere in poliestere ad un prezzo calmierato;
- F.Ili Albani S.r.I ha manifestato la volontà di concedere alla U.A.I. una corsia preferenziale, anche in termini di tempistica, per soddisfare il fabbisogno delle proprie aziende in merito all'evasione degli ordinativi;
- UAI è una Associazione a livello nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le Piccole e Medie Imprese, in particolare gli Artigiani, Commercianti ed Agricoltori. Dalla costituzione ha ottenuto diversi riconoscimenti, dal 1992 è inserita nell'Elenco delle Associazioni Sindacali, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2001 il Ministero delle Finanze riconosceva la rilevanza nazionale ai fini della costituzione del CAF Imprese e nel 2005 è stato ,dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, riconosciuto il Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI insieme alla USPP Agricoltura è promotrice;

FRATELLIALBANI SRL

- UAI è impegnata al servizio delle imprese associate, per sostenere la loro attività, tutelandone gli interessi e dare impulso al loro sviluppo nei diversi settori; essa opera su tutto il territorio per un artigianato libero, moderno, aperto al mercato, consapevole del proprio ruolo trainante nella realtà economica e produttiva;
- nella propria organizzazione territoriale, **UAI** offre assistenza, servizi e consulenze, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di migliaia di imprese e alla promozione del prodotto artigiano, capace nel contempo di sostenere e agevolare gli operatori nei complessi percorsi legislativi, normativi e gestionali; presso i suoi uffici centrali e periferici, l'organizzazione offre assistenza sindacale, legale, accesso al credito, alla finanza agevolata, consulenza amministrativa-fiscale, in materia di igiene ambientale, sicurezza e prevenzione, certificazione di qualità, orientamento professionale, impiantistica etc.;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "Protocollo").

Articolo 2 - Oggetto

La F.Ili Albani S.r.I si impegna a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le visiere per ordinativi non inferiori alle 50 unità e ad un prezzo calmierato di Euro 1,70 cadauna, oltre IVA. I contratti di fornitura saranno e si intenderanno esclusivamente tra F.Ili Albani S.r.I ed Azienda associata.

Articolo 3 - Modalità di ordine e Tempistica di fornitura

Le richieste da parte delle aziende avverranno direttamente tramite accesso al link presente sul sito www.unioneartigianiitaliani.it direttamente collegato al sito www.fratellialbani.it/prodotti/visiereprotettive

La F.lli Albani srl si impegna e garantisce che le forniture richieste dalle aziende associate saranno evase in via prioritaria rispetto ad ordini provenienti da terzi.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti dalla azienda associata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato dalla F.lli Albani S.r.I che emetterà regolare fattura all'Impresa associata alla U.A.I.

Nessun pagamento potrà avvenire in modo diretto e per nessuna ragione alla U.A.I.

Articolo 5 – Esclusione di responsabilità

La U.A.I. non risponderà per alcun titolo di eventuali inadempimenti contrattuali delle aziende associate nei confronti della F.Ili Albani S.r.I.

Articolo 6 - Dichiarazioni

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi per poter legittimamente espletare le proprie attività istituzionali nonché quelle specificamente svolte in relazione al Protocollo.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n° 679/2016, cd "GDPR", D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei lavoratori/rappresentanti/amministratori degli Associati, saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del Protocolio.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte del Protocollo, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dall'altra Parte in esecuzione della convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione del Protocollo medesimo.

Articolo 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how relativi alle Parti, o a terzi (i "Dati Riservati") di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del Protocollo ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal Protocollo e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.

Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziale, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal Protocollo.

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione o recesso dal Protocollo o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

Articolo 9 - Durata - Recesso - Rinnovo

Il Protocollo acquista efficacia dalla data di perfezionamento ed avrà durata fino all'emergenza da Covid 19.

Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Latina.

Latina, 24 Aprile 2020

F.Ili Albani S.r.I

Amministratore

Patrizio Alb

UAI -Unione Artigiani Italiani e delle PMI

Il Presidente

Gabriele Tullio